



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12400 del 2019, proposto da Eurl Rudy Ricciotti Architecture, in proprio e quale mandataria dell'RTP costituendo con Gianluca Peluffo & Partners Architettura S.r.l., arch. Filippo Maria Martines, arch. Cinzia Schiraldi, Lamoreux & Ricciotti Ingegnerie, MILAN Ingegneria S.r.l., F.A.C.E. S.r.l. e G.P.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Antonelli 15;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Abdr Architetti Associati S.r.l. in proprio nonché quale capogruppo mandataria del

costituendo RTP composto da Proger S.p.A. – Studio Valle Progettazioni S.r.l. a socio unico e Manes – Tifs S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Udine 6;

per l'annullamento

- del provvedimento recante la determina di aggiudicazione definitiva del 1° premio del Concorso di progettazione “SEDE UNICA ISTAT” adottato in data 9 agosto 2019 (prot. 32402 del 9.8.2019) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le oo.pp. per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna in favore del costituendo RTI ABDR Architetti Associati S.r.l. ed altri;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione di gara;
- in particolare, del verbale del 23.10.2018 (prot. n. 15 RV PRRM del 26.10.2018), dell'11.1.2019 (rep. n. 1524), del 12.3.2019 (rep. n. 1541) e del 22.3.2019 (rep. n. 1542), relativi alle sedute nelle quali la Commissione di gara ha proceduto all'esame dei 18 plichi pervenuti, ha verificato la presenza degli elaborati progettuali richiesti dal Bando e, al termine delle sedute riservate, ha reso noto l'abbinamento tra il codice alfanumerico e il nominativo dei partecipanti al Concorso di Progettazione;
- del verbale della seduta pubblica del 22.3.2019, recante la proposta da parte del Presidente della Commissione di gara di approvazione della graduatoria finale provvisoria;
- di tutte le operazioni della Commissione di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi espressamente incluso gli atti e/o i contratti di affidamento del primo premio e della progettazione preliminare, di estremi sconosciuti, se intercorsi nonché, ove occorrer possa,
- del bando di gara spedito per la pubblicazione alla GUUE in data 19 aprile 2018, pubblicato sulla GURI in data 18 aprile 2018, in parte qua;

- del Disciplinare di concorso, in parte qua;

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

in forma specifica, tramite la declaratoria di aggiudicazione della procedura e di assegnazione del primo premio e della progettazione preliminare in favore della ricorrente o, in subordine, per equivalente e con subentro nei contratti/atti di affidamento se stipulati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna – Roma e di Abdr Architetti Associati S.r.l.;

Vista l'ordinanza cautelare n. 7222/2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente EURL Rudy Ricciotti Architecture (in avanti, "EURL"), premesso di avere partecipato, classificandosi al secondo posto, al concorso di progettazione "sede unica Istat", concorso di progettazione a grado unico indetto ai sensi degli art. 152 e ss. del d.lgs. n. 50/2016 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("MIT"), impugna, chiedendone l'annullamento, l'aggiudicazione del concorso all'RTI ABDR Architetti Associati S.r.l. ("ABDR").

2. Al primo motivo di ricorso lamenta la mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla gara in ragione della tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. Ciò in quanto l'allegato 1 al disciplinare stabiliva che l'iscrizione alla procedura era obbligatoria e non avrebbero potuto presentare offerte soggetti che

non avessero precedentemente – e nel rispetto del termine del 1° luglio 2018 fissato dalla stazione appaltante – inviato via PEC l’istanza di partecipazione al concorso *de quo*.

Nel secondo motivo di impugnazione, EURL si duole della violazione dei principi di *par condicio*, imparzialità e buon andamento, nonché dell’anonimato, per l’assenza, sulla busta esterna del plico contenente gli elaborati progettuali, presentato dall’RTI aggiudicatario, del codice alfanumerico richiesto dalla legge di gara, a differenza delle buste di tutti gli altri partecipanti.

Nel terzo mezzo di gravame, dopo avere premesso che il disciplinare di concorso, al punto 5.5), prevedeva che l’istanza di partecipazione doveva essere sottoscritta – per i soggetti concorrenti in RTP – da ciascun soggetto componente il raggruppamento, e al punto 3.13), disponeva che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sarebbe avvenuta tramite l’utilizzo del sistema “AVCpass”, la ricorrente sostiene che la firma apposta da parte del legale rappresentante della società Manens – Tifs S.p.a., mandante dell’RTI vincitore, sarebbe palesemente differente da quelle apposte su entrambe le domande di partecipazione.

Chiede, quindi, oltre all’annullamento degli atti impugnati, anche il risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la collocazione al primo posto della graduatoria, ovvero per equivalente, in misura pari al mancato utile derivante dalla perdita dell’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

3. Il MIT e la controinteressata ABDR si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

4. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019, la domanda cautelare presentata dalla ricorrente unitamente al ricorso è stata respinta per assenza di sufficiente *fumus boni iuris*.

5. Alla udienza del 22 aprile 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Sono necessarie alcune precisazioni in punto di fatto.

La procedura indetta dal MIT prevedeva quale “termine di presentazione delle offerte” quello delle “ore 12:00 del 90° giorno dalla pubblicazione” del bando (art. 2.1), avvenuta il 19 aprile 2018, e quindi entro il 19 luglio 2018.

Il concorrente era tenuto a presentare la propria offerta completa di tutti i documenti ed elaborati indicati ai punti da 5.3) a 5.6) del bando, apponendo al plico d’offerta il codice alfanumerico attribuito in sede di iscrizione “in sostituzione dei propri dati indentificativi” (art. 5.1 e 5.2).

Nel medesimo termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bando, era prevista una iscrizione, preordinata alla partecipazione al concorso e redatta utilizzando l’Allegato 1 al Disciplinare. Il bando prevedeva che l’iscrizione era obbligatoria e che non potevano essere presentati “progetti da parte di soggetti non iscritti entro i termini di cui sopra”.

Con avviso di rettifica pubblicato il 23 maggio 2018 sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 59 del 23 maggio 2018 si comunicava che, per esigenze organizzative, la domanda di “Istanza di partecipazione al concorso” di cui all’Allegato 1 doveva pervenire via PEC all’amministrazione “entro il 10 luglio 2018”. Il termine, tuttavia, non coincideva, probabilmente a causa di un refuso di stampa, con quello previsto nel medesimo avviso di rettifica pubblicato sul sito istituzionale del MIT il 18 maggio 2018, ove era indicata la data del 1° luglio 2018, che ricadeva nella giornata di domenica.

Frattanto, anche il termine per il ricevimento dei progetti subiva alcune proroghe e veniva, infine, fissato nel 24 agosto 2018.

3. La controinteressata ABDR ha presentato la propria istanza di partecipazione in data 2 luglio 2018 e ciò avrebbe dovuto condurre, secondo la prospettazione di parte ricorrente, alla sua non ammissione al concorso.

La tesi non è tuttavia condivisibile.

Deve, in proposito, osservarsi che mentre nell’ambito di una gara la fissazione di

un termine ultimo per la ricezione delle offerte è posto a tutela dell'interesse pubblico, relativamente al rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, non si ravvisa una simile esigenza quanto al termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In tale fase, infatti, non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e l'interesse perseguito è legato a esigenze organizzative dell'amministrazione, avuto particolare riguardo alla distribuzione di un codice alfanumerico, da applicare alla successiva offerta, tra i soggetti partecipanti.

Inoltre, nel caso in esame, l'assenza, nelle successive rettifiche, di una indicazione di "perentorietà" del nuovo termine di presentazione della richiesta di partecipazione, unito agli errori che rendevano di difficile comprensione la certa individuazione della nuova scadenza, portano a escludere che la presentazione da parte di ABDR della istanza il 2 luglio 2018, anziché il 1° luglio, abbia in alcun modo inficiato la regolarità della partecipazione della controinteressata alla procedura concorsuale. Donde la non fondatezza del primo motivo presente nel gravame.

4. Al secondo motivo di impugnazione, EURL lamenta la violazione della *par condicio* tra i partecipanti, in quanto in sede di accesso agli atti era emerso che il plico contenente gli elaborati progettuali presentato dall'aggiudicataria non riportava sulla busta esterna il codice alfanumerico richiesto dalla *lex specialis*, a differenza delle buste di tutti gli altri partecipanti.

Tuttavia, la postuma rilevazione in fase di accesso dell'assenza del codice nelle buste non può confutare quanto riportato nei verbali del 23 ottobre 2019 e 12 marzo 2019, dai quali si evince che in seduta pubblica il seggio di gara aveva correttamente identificato ABDR attraverso il codice, nel rispetto delle previsioni della *lex specialis*. Tra l'altro, a seguito di ulteriore accesso agli atti richiesto dalla controinteressata, il relativo verbale dà atto della circostanza che, nel visionare le buste presentate dall'aggiudicataria, veniva "rivenuto un bigliettino contenente il codice alfanumerico presentato dall'Impresa RTP ABDR Architetti Associati S.r.l."

(cfr. il verbale di accesso del 29 ottobre 2019).

Ciò, unitamente alle non contestate affermazioni riportate nei verbali di gara, porta a concludere che il codice era stato effettivamente apposto sul retro del plico consegnato da ABDR e correttamente riportato nelle operazioni per l'identificazione dei partecipanti, e se ne era distaccato solo in un momento successivo.

5. Infine, non è fondata la censura di cui al terzo mezzo di gravame, dove si contesta, in ragione della mera asserita difformità grafica, la genuinità delle firme apposte sui documenti di offerta, che secondo la ricorrente non sarebbero state realmente apposte dal legale rappresentante della Manens Tifs, società mandante dell'RTI aggiudicatario.

Le firme in questione sono state apposte in originale e accompagnate dall'indicazione a stampa delle generalità del sottoscrittore, dal timbro della società di appartenenza e dalla copia fotostatica del documento di identità. A fronte di una firma autografa apposta a un documento e riferita in maniera inequivoca a un determinato soggetto, lo strumento atto a contestarne la veridicità, che parte ricorrente non ha utilizzato, è quello della querela di falso. Sicché anche tale doglianza si manifesta infondata.

6. In conclusione, alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in favore del MIT e di ABDR nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in misura pari a € 1.000,00 in favore del MIT e €2.500,00 alla parte controinteressata, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno
22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO